



TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Ricorso prot. R – 1955 del 03.12.2020

DECISIONE n. 18/2020

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente effettivo)

vista la procedura per l'impugnazione della Tabella Voti, come disciplinata dalla Giunta Nazionale C.O.N.I. nell'apposito Regolamento;

letto il ricorso, con i documenti allegati, presentato in data 3 dicembre 2020 dalla Asd Carmaeventi, in persona del Presidente p.t., Russo Alessio, avverso la "Tabella Voti" relativa alla XXIX Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nella quale alla ricorrente sono attribuiti voti o (zero);

all'esito delle camere di consiglio del 10 e 15 dicembre 2020, tenutesi in modalità di videoconferenza autorizzata dalla Segreteria Generale F.I.H., per le quali è verbale trasmesso alla stessa Segreteria Generale, ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

In data 1 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito della FIH - Federazione Italiana Hockey l'Avviso di convocazione XXIX Assemblea Nazionale ordinaria Elettiva per il Quadriennio Olimpico 2021-2024 con la relativa documentazione, incluso l' *"Elenco Ufficiale Sodalizi Affiliati aventi e non aventi diritto al voto"*.

In tale elenco è ricompresa la Asd Carmaeventi, che ha tempestivamente e ritualmente proposto ricorso per chiedere all'intestato Tribunale Federale l'attribuzione di voti 1 in ragione dell'art. 17, co. 7, lett. a), Statuto federale, stante la dedotta partecipazione nella stagione 2019/2020 alla Coppa Piemonte Indoor organizzata dal Comitato Regionale Piemonte.

Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente, occorre dare atto che, all'esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2020, il Tribunale Federale ha ravvisato l'opportunità di richiedere alla FIH chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la redazione del sopra citato *"Elenco Ufficiale Sodalizi Affiliati aventi e non aventi diritto al voto"*, con particolare riguardo per l'anno sportivo di riferimento in relazione al disposto dell'art. 17, co. 7, lett. a), Statuto FIH, attesa l'attribuzione del voto di base in favore di quattro sodalizi privi del voto in occasione della precedente Assemblea Elettiva.

Contestualmente, il Presidente ha disposto la sospensione di tutti i procedimenti in attesa di ricevere i predetti chiarimenti.

In data 11 dicembre 2020 la FIH ha trasmesso la Relazione del Responsabile SAN, dott. Renato Sirigu, nella quale viene chiarito che *“i criteri adottati dalla FIH nella nuova tabella relativa alla XXIX Assemblea rispondono rigidamente e pedissequamente al dettato dell’art. 17 dello statuto, in particolare alla lettera a del suo punto 7”*, con ulteriori chiarimenti rispetto ai quattro sodalizi sopra accennati.

Ricevuta la Relazione in questione, il Tribunale è tornato a riunirsi nella camera di consiglio del 15 dicembre 2020.

Giova, altresì, dare atto che in data 7 dicembre 2020 la Procura Federale aveva trasmesso richiesta di accesso agli atti dei procedimenti relativi ai ricorsi avverso la nuova Tabella Voti al fine di un’eventuale costituzione e che in data 9 dicembre 2020 la stessa Procura, pur senza avere ricevuto formale riscontro alla propria richiesta, aveva fatto pervenire memoria di costituzione nel presente procedimento al fine di contestare il ricorso della Asd Carmaeventi e chiederne il rigetto.

L’intervento della Procura Federale deve essere dichiarato inammissibile, atteso che la procedura emanata dal CONI, relativa all’impugnazione avverso la tabella voti, prevede l’eventuale ricorso della Procura, ma non l’intervento e la costituzione della stessa nel procedimento introdotto da un affiliato al fine di aderire al ricorso ovvero resistere allo stesso.

Allo stesso modo, deve essere dichiarata inammissibile la documentazione fatta pervenire via PEC dalla FIH in data 6 dicembre 2020, volta a confutare il ricorso della ASD Carmaeventi, atteso che la FIH non è parte del presente procedimento (*cfr. decisioni Corte Federale d’Appello nn. 6 e 7 del 24 luglio 2020*).

Nel merito, il ricorso deve essere accolto in quanto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal SAN al Tribunale Federale, la documentazione allegata dalla Asd Carmaeventi è ritenuta sufficiente a comprovare il diritto della ricorrente alla revisione della “tabella voti” nei termini richiesti, avendo, al riguardo, fornito valida prova di aver partecipato nel Febbraio 2020 alla Coppa Piemonte indoor organizzata dal Comitato Regionale Piemonte e, pertanto, di essere in possesso, alla data del deposito del ricorso, del duplice requisito previsto dall’art. 17 comma 7, lettera a) dello Statuto Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, attribuisce alla Asd Carmaeventi il seguente numero di voti = 1 (uno), in conformità all’art. 21 dello Statuto Federale.



Si comunichi con urgenza alla ricorrente, nonché, ai sensi dell'art. 46, co. 4, nuovo Reg. Organico, al Procuratore Federale, e alla Segreteria Generale FIH.

Roma, 10-15 dicembre 2020

Il Presidente

f.to Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo

f.to Avv. Giuseppe Matano

Il Componente effettivo

f.to Avv. Luigi Tocci